

*Lex generalis omnium*  
Un diritto del passato nel presente



a cura di  
ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI

10

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

10

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

\* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

# *Un'anima per il diritto: andare più in alto*

## *Direzione*

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

## *Comitato scientifico*

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

## *Comitato di redazione*

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)



*Lex generalis omnium*  
Un diritto del passato nel presente

a cura di  
Alessia Legnani Annichini, Gianni Santucci

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni* della Collana consultabile all'indirizzo internet [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto).

Il volume è stato co-finanziato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna nell'ambito del progetto 'Dipartimento di eccellenza MUR 2023-2027'.



In copertina: In copertina: *La Giustizia* - Palazzo Malvezzi, Bologna.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-981-1

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)

[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore) [twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore) [instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)



Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto)

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, luglio 2023

## Parte II

L'odierno uso del diritto romano nelle  
corti giudicanti fra sistemi codificati e non

GIANNI SANTUCCI

## IL VALORE NORMATIVO DEL DIRITTO ROMANO NEI *MIXED LEGAL SYSTEMS*\*

**Abstract:** La nazione scozzese e lo Stato sudafricano sono caratterizzati da un sistema giuridico misto o ibrido, formato da distinte tradizioni giuridiche: il *civil law* ereditato dal diritto romano con influenza del diritto inglese nel diritto processuale. Il saggio analizza contenuti e metodi di applicazione del diritto romano e del *ius commune* da parte dei giudici scozzesi e sudafricani e sottolinea la contemporanea influenza del *civil law* nei sistemi misti.

**Parole chiave:** diritto romano, tradizione civilistica, sistemi misti.

**The normative value of Roman law in *Mixed Legal Systems*.** Scotland and South Africa have a 'hybrid' or 'mixed' legal system not codified, formed by interweaving of a number of distinct legal traditions: a civil law system inherited from the Roman law with the English influence most apparent in procedural aspects and methods of adjudication. The essays analyzes contents and methods of application of Roman law and *ius commune* by Scottish and South African judges and stresses the contemporary influence of the civil law in these mixed systems.

**Key words:** Roman law, civilian tradition, Mixed Legal Systems.

### 1. *Introduzione*

La peculiarità del sistema delle fonti del diritto sammarinese delineata ieri con dovizia di approfondimenti costituisce un felice viatico per l'odierna riflessione sui c.d. *Mixed Legal Systems* o *Mixed Jurisdictions*, terminologia con cui si vuole identificare «a result of historical change a civilian legal system married into the common

---

\* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

law»<sup>1</sup>, *tertium genus* fra le aree di *civil law* e di *common law*, che partecipa di entrambe le aree<sup>2</sup>.

Alcuni di questi sistemi ibridi sono codificati, è il caso della provincia canadese del Québec e dello Stato della Louisiana nel Nord America, del Puerto Rico nella America Latina, oppure, spostandoci ad Oriente dell'Indonesia e delle Filippine, altri tendenzialmente non codificati, come la nazione scozzese del Regno Unito in Europa, South Africa, Lesotho, Botswana, Swaziland, Namibia, Zimbabwe nel continente africano e Sri Lanka (Ceylon) in Oriente.

Sono gli ultimi a interessarci in questa sede, poiché, proprio in quanto non codificati, le fonti romane, quelle canoniche, le autorità del diritto comune fino alle dottrine giusnaturalistiche possono costituire i fondamenti normativi da cui il giudice attinge per le sue decisioni. Circoscrivo il mio contributo solo a due ordinamenti, credo, però, fra i più rappresentativi: la nazione scozzese e la repubblica sudafricana, di cui apparirà innanzitutto opportuno premettere succintamente i fondamentali snodi storici circa l'origine e lo sviluppo di tali particolari esperienze giuridiche, illustrando, di conseguenza, con alcuni esempi le applicazioni di carattere normativo delle fonti e autorità predette.

---

<sup>1</sup> Così Ph. J. THOMAS, *Alternative Paradigm for Roman Law*, in *RIDA*, 1998, p. 647.

<sup>2</sup> Sull'identificazione di questa «third legal family» presso gli studiosi della comparazione giuridica cfr. J. DU PLESSIS, *Comparative Law and the Study of Mixed Legal Systems*, in *The Oxford Handbook of Comparative Law*, a cura di M. REIMANN, R. ZIMMERMANN, Oxford University Press, Oxford, 2019<sup>2</sup>, p. 476 ss. Per un primo inquadramento delle singole esperienze privatistiche ascrivibili alla famiglia dei *Mixed Legal Systems* si vedano R. ZIMMERMANN, *Roman law, Contemporary law, European law. The civilian tradition today*, Oxford University Press, Oxford, 2001, p. 126 ss.; J.M. RAINER, *Europäisches Privatrecht. Die Rechtsvergleichung*, Peter Lang, Frankfurt a. M., 2002, p. 252 ss.; G. HAMZA, *Le développement du droit privé européen*, Publications de la Faculté de Droit de l'Université Eötvös Loránd, Budapest, 2005, p. 43 s., p. 175 ss., p. 184 ss.

## 2. Roman law e Institutional Writings nel diritto scozzese

Come tutti sappiamo, la nazione scozzese è stata sempre legata, talora in modo pacifico, talora, e forse più spesso, in modo conflittuale con la corona inglese. L'indipendenza politica scozzese, definitivamente cessata con l'*Act of Union* del 1707, è parzialmente tornata negli ultimi decenni e il parlamento scozzese ha riaperto le sue porte nel 1999. Fin dall'età medievale lo spiccato senso di autonomia e la volontà di differenziazione rispetto alla confinante Inghilterra hanno spinto la nazione scozzese ad aver come interlocutore privilegiato sotto il profilo politico, culturale e, quindi, anche giuridico, le nazioni continentali dell'Europa occidentale. Storicamente, quindi, il diritto scozzese si è andato formando in modo differente rispetto al *common law* anglosassone almeno fino al XVII secolo<sup>3</sup>. Per provvedere alla loro educazione i giuristi scozzesi non si indirizzarono verso le Università di Cambridge e Oxford, ma verso quelle continentali, inizialmente Parigi e Orléans, dove, per esempio, aveva studiato il fondatore dell'Università di Aberdeen, la più antica in Scozia, il vescovo William Elphinstone (1431-1514) e dove una *natio* scozzese era già testimoniata a partire dall'inizio del XIV secolo. Luoghi privilegiati della formazione legale scozzese furono anche più a nord, nelle Fiandre e in Germania, soprattutto dopo la strage ugonotta della notte di San Bartolomeo avvenuta nel 1572. L'origine del diritto nazionale privato in età moderna si ebbe con *The Institutions of the Law of Scotland*, opera del magistrato Lord (First Viscount) Stair (James Dalrymple)<sup>4</sup> che seguiva lo schema delle Istituzioni giustinianee ed era profondamente influenzata

---

<sup>3</sup> Per un inquadramento della storia del diritto scozzese, con una ragionata bibliografia si veda R. ZIMMERMANN, *'Double Cross': Comparing Scots and South African Law*, in *Mixed Legal Systems in Comparative Perspective. Property and Obligations in Scotland and South Africa*, a cura di R. ZIMMERMANN, D. VISSER, K. REID, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 8 ss.

<sup>4</sup> *The Institutions of the Law of Scotland: deduced from its originals, and collated with the civil, canon and feudal laws, and with the customs of Neighbouring Nations*, di JAMES, VISCOUNT OF STAIR, Andrew Anderson, Edimburgh, 1693.

dal diritto romano<sup>5</sup>. I molti giuristi scozzesi così si cimentarono in un'attività didattica e scientifica incentrata sulla scrittura di trattazioni sulla scorta di quelle di Lord Stair, i c.d. *Institutional Writings*. In questa prospettiva la tradizione civilistica si radicò in Scozia per tutta l'età moderna. Si ebbe così come principale esito che «Scottish legal terminology became strongly civilian and, as a legal literature developed from the late sixteenth century, the law stated in coherent treatises more or less closely modelled on the Institutes of Justinian and drawing extensively on the civil law. In all of this Scotland was following in a Europeans tradition rather than the more insular tradition of the English common law»<sup>6</sup>. Ovviamente a partire dalla perdita della propria indipendenza, quindi definitivamente dall'inizio del XVIII secolo, si assistette ad un'ampia penetrazione del *common law* anglosassone. Ma giocarono anche altri fattori, come rileva, Peter Stein, fra i massimi esperti dell'influenza della *civilian tradition* nel diritto scozzese: «A deeper cause of decline in Roman influence was probably the new situation created by the industrialisation of the nineteenth century. In many respects Roman law was well suited for application in the social and economic circumstances of eighteenth-century Scotland; but now there was a natural tendency when Scots law was lacking to look to English decisions for guidance. The fact that the House of Lords was supreme court of appeal from both Scotland and England accelerated this trend»<sup>7</sup>.

Se il *common law* da tempo ha sicuramente una posizione di rilievo nell'odierno diritto scozzese<sup>8</sup>, che, fra l'altro, appare saldamen-

---

<sup>5</sup> Su quest'opera si veda A. WATSON, *La formazione del diritto civile*, il Mulino, Bologna, 1986, p. 50 s.

<sup>6</sup> Così W. GORDON, *Scotland as mixed jurisdiction*, in *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wolodkiewicz*, I, Liber, Varsovie, 2000, p. 327.

<sup>7</sup> P. STEIN, *The influence of Roman Law on the Law of Scotland*, in *Juridical Review*, 1963, p. 243; W. GORDON, *Roman Law in Scotland*, in *The Civil Tradition in Scotland*, a cura di R. EVANS-JONES, The Stair Society, Edimburgh, 1995, p. 13 ss.

<sup>8</sup> In argomento con ragionata bibliografia R. ZIMMERMANN, 'Double Cross': *Comparing Scots and South African Law*, cit., p. 10 ss.

te ancorato alla dottrina dello *stare decisis*<sup>9</sup>, tuttavia si osserva come «the reception of Roman law (in its *ius commune* guise) in modern scots law is a continuing process. The uncodified nature of the legal system and its compatibility with other mixed jurisdictions in areas of property and obligations enables Scottish courts and jurists to make ample use of the civilian heritage of Scots law»<sup>10</sup>, quindi sia il diritto romano sia gli *Institutional Writings* da esso ispirati costituiscono sempre una fonte del diritto da cui i giudici talora traggono ancora argomenti fondamentali per le loro decisioni<sup>11</sup>.

Fra i tanti casi, ne scelgo due abbastanza recenti e credo assai significativi. Il primo è stato discusso dalla *Inner House of Court of Session* il 3 marzo 2000<sup>12</sup>. Durante l'apertura di una cerimonia sportiva estiva, gli *European Summer Special Olympic Games* presso il *Celtic Stadium* di Glasgow, l'attore, Colin McDier, venne colpito da un pezzo di legno caduto da un'asta fissata nella tettoia pertinente alla struttura dello stadio, luogo inaccessibile al pubblico (*canopy*). Si trattava di materiale proveniente dall'allestimento temporaneo predisposto poco prima per la celebrazione dell'evento e la sua caduta non poteva attribuirsi a particolari fattori atmosferici, data la stabilità del tempo nella giornata. Il signor McDier, a causa del colpo, cadde a terra e riportò ferite e danni.

Convenuti furono innanzitutto *The Celtic Football and Athletic Company Limited*, in quanto titolare della struttura, poi, in via secondaria, *European Summer Special Olympic Games 1990* in quanto

---

<sup>9</sup> J.M. RAINER, *Europäisches Privatrecht*, cit., p. 253.

<sup>10</sup> Così A. BORKOWSKI, P. DU PLESSIS, *Textbook on Roman Law*, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 382. Ad un inquadramento sistematico della presenza della *civilian tradition* nei diritti reali e obbligatori del diritto scozzese contemporaneo in costante comparazione con l'esperienza sudafricana è dedicato il volume *Mixed Legal Systems in Comparative Perspective. Property and Obligations*, cit.

<sup>11</sup> Alcune rilevanti decisioni giudiziali fondate sul diritto romano e sugli *Institutional Writings* sono raccolte in A. BORKOWSKI, P. DU PLESSIS, *Textbook*, cit., p. 382 ss.

<sup>12</sup> *Colin Mc Dyer v. Celtic Football and Athletic Company and others*, 3 marzo 2000.

ente organizzatore dei giochi estivi. La posizione del terzo convenuto *The Zurich Insurance Company* non ebbe rilievo nella trattazione del caso<sup>13</sup>. L'azione era fondata sulla responsabilità oggettiva (*strict liability*) «in terms of the *actio de positis vel suspensis* for causing or allowing a piece of timber to be placed or suspended from the said stadium canopy where it could fall upon the pursuer who was in a part of the stadium where the public were likely to pass or congregate». In diritto romano tale azione, di origine pretoria *in factum* a legittimazione attiva popolare, prevedeva una responsabilità dell'*habitor* per gli oggetti che, posati sul tetto o cornicione di un edificio, potevano cadere o rimanere pericolosamente in sospeso<sup>14</sup>.

Premesso che «the Roman provisions are significant only for the light which they cast on Scots law», il giudice scozzese analizza con una certa consapevolezza storico-dogmatica i principali testi, tratti dal 33° libro del commentario *ad edictum* ulpiano, contenuti nel titolo del Digesto 9.3 dedicato a due clausole edittali: la prima *de his qui deiecerint vel effuderint* e la seconda: *ne quis in suggrunda*. Dopo aver verificato la stretta connessione fra le due promesse edittali<sup>15</sup>,

---

<sup>13</sup> «The pursuer's case is made against three defenders, first, The Celtic Football and Athletic Company Limited ("Celtic"), secondly, European Summer Special Olympic Games 1990 (Strathclyde) Limited ("European"), and, thirdly, Zurich Insurance Company. For present purposes the involvement of the third defenders can be set on one side. The pursuer's case is directed in the first place against Celtic as occupiers of Celtic Park and the averments of fault against Celtic are set out in Article 3 of Condescendence. In Article 4 the pursuer sets out his averments of fault against European on an *esto* basis – the hypothesis being that Celtic are correct in alleging that European, rather than Celtic, had control of the premises at the time of the accident».

<sup>14</sup> Per un quadro recente di tale figura giuridica si può rinviare a F. MATTIOLI, *Ricerche sulla formazione della categoria dei cosiddetti quasi delitti*, Bononia University Press, Bologna, 2010, p. 153 ss.

<sup>15</sup> «In D.9.3.5.7 Ulpian says that this second edict formed part of the first. Whatever Ulpian may have meant exactly, this suggests that the two were associated with one another. In the edict *de his qui deiecerint vel effuderint* the praetor promises an action, commonly known as the *actio de effusis et deiectis*, against the occupier of premises for double damages in respect of loss caused by anything thrown or poured down on to a place where people pass or congregate (D.9.3.1 pr.). For these purposes, if an object fell while it was being hung up, the better view of the law was to treat the object as being thrown down, while if it fell after it had

il giudice si sofferma su Ulp. 23 *ad ed.* D.9.3.5.12, testo che offre un caso che molto si avvicina a quello discusso dalla corte scozzese: «In the first century B.C. Servius Sulpicius Rufus held that an action modelled on the edictal action should be granted where an artist displayed an ornamental shield and a picture on a balcony and they fell and caused loss to a passer-by, or where a jar was suspended in a net and fell and caused loss». Pur non essendo del tutto limpido il preciso rapporto fra le azioni contemplate nelle due differenti promesse edittali e accettando comunque che l'avvocato della parte attrice vi si riferisse in modo promiscuo, la corte giunge, senza alcun dubbio, alla affermazione che «the Roman edicts gave rise to a form of strict liability for damage caused by objects which had been hung up on a building and fell down causing injury to those passing or gathered below».

Da qui la corte trova conforto per ritenere «unnecessary in the present case to explore any more fully the questions which Mr. Stewart and Miss Carmichael raised about the nature of the liability under the old Roman law or about the passages in Bankton and Hume. It is noteworthy that both the Roman law provisions and the Scottish authorities upon which counsel for the reclaimer sought to rely were really concerned with the liability of occupiers and owners of buildings for injury and damage caused to those outside the premises, whether in the streets or in open spaces or neighbouring properties».

Pure il secondo caso è stato discusso in sede di appello dalla *Inner House (Extra Division)* della *Court of Session*, la cui decisione ha confermato il giudizio di primo grado maturato presso la *Kirkwall Sheriff Court*<sup>16</sup>. La controversia verteva su quali rimedi avesse il (nu-

---

been hung up, again on the better view, the law deemed it to have been thrown down (D.9.3.1.3). In the second of the two edicts, *ne quis in suggrunda*, the praetor forbade anyone to keep anything, which could fall and cause injury, on an eave or projecting roof above a place where people pass or congregate».

<sup>16</sup> *Stronach's Executors v. Robertson*, 2002 *Scottish Council Law Reporting*, 843. Per un'efficace analisi dei contenuti della sentenza alla luce del profilo dell'autonomia dell'usufruttuario rinvio a M. GARDINI, *Ricerche in tema di usufrutto. L'usufrutto del fondo*, Monte Università Parma Editore, Parma, 2012, p. 189 ss.

do) proprietario (*fiar*) a tutela dell'integrità del bene concesso in *lifereut*, una forma di diritto reale minore assimilabile all'usufrutto. Robertson era titolare di *lifereut* su una casa di proprietà dei genitori che avevano invece disposto la (nuda) proprietà (*fee*) a favore della sorella. Dopo la morte di quest'ultima, i curatori testamentari, assunta la veste di titolari della *fee* (*fiars*), si lamentarono dello stato di degrado in cui versava l'immobile per incuria e omissioni dello stesso *lifereut*: le tegole del tetto, le canne fumarie e le grondaie di scolo erano deteriorate, l'intonaco del muro di cinta era stato eroso dalle infiltrazioni, le mura e le fondamenta erano state squassate da arbusti e cespugli; inoltre, il pavimento della stanza da bagno era collassato, mentre quello di una stanza da letto era scomparso. L'ammontare dei danni era stato stimato in 84.500 sterline<sup>17</sup>. I curatori testamentari, in qualità di *fiars*, avevano chiesto alla *Kirkwall Sheriff court*, in primo luogo, la condanna del *lifereut* ad eseguire le riparazioni necessarie con il conseguente ripristino dell'immobile; in subordine, la condanna alle spese dei danni. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, accogliendo le istanze della difesa, secondo cui l'unico rimedio a disposizione dei *fiars*, in pendenza del rapporto di *lifereut*, era la romana *cautio fructuaria*, strumento di garanzia che il *fiar* avrebbe dovuto chiedere all'inizio del rapporto, mentre non era accoglibile la domanda di esecuzione di lavori di riparazione in forma specifica o la richiesta di pagamento dei danni. La decisione del giudice di primo grado si fondava principalmente

---

<sup>17</sup> [2]: «Over the years, the appellants became concerned about the respondent's management of Heath-Hill. They raised the present action in Kirkwall Sheriff Court, averring that the respondent was failing in his duty to carry out reasonable, normal and necessary repairs. In article 3 of condescence, the appellants described deterioration of rainwater pipes, slates, ridge tiles, chimney heads, and skews. They averred inter alia that water penetration resulted in extensive wet rot; that the harling on the exterior walls was eroded leaving bare rubble masonry; those trees and shrubs had distorted walls and foundations; that a bathroom floor had collapsed; and that parts of a bedroom floor were missing. They estimated necessary repairs at about £ 84,500. They craved the court, first, to ordain the defender to carry out certain repairs, and secondly, in the alternative, to find the respondent liable to pay the appellants damages of £ 84,500, representing either the cost of repairs, or the loss of value to the subjects».

sull'autorità di un *Institutional Writer* John Erskine (of Carnock)<sup>18</sup>, che, seguendo il diritto romano, aveva individuato nella *cautio fructuaria* imposta all'usufruttuario, l'unico mezzo di tutela per il *fiar* in pendenza di *liferent*.

Insoddisfatti della decisione, i *fiars* ricorsero in appello presso la *Court of Session*, che però confermò il tenore della sentenza di primo grado con un corredo di articolate e ricche motivazioni che sarebbe troppo lungo e probabilmente inutile riferire qui nella loro interezza. Non vi era dubbio agli occhi della corte che il quadro normativo fosse costituito dalla vigenza della *cautio usufructuaria*, rimedio, inusuale e mai molto popolare, ma recepito dal diritto romano negli *Old Scots Acts* nel caso in cui il *liferent* abbia assunto un contegno capace di provocare danno o deperimento dell'oggetto in godimento, in tale frangente il *fiar* può intimare il *liferent* affinché presti allo *Sheriff* una *caution*, entro il termine di venti giorni pena la perdita della disponibilità del bene<sup>19</sup>.

Un profilo, fra gli altri, merita tuttavia di essere qui illustrato: nel secondo motivo espresso dai ricorrenti in appello si fece leva sull'incongruenza della opinione di Erskine che, ponendo una identità fra usufrutto romano e *liferent* del diritto scozzese, restringe gli strumenti a disposizione del *fiar* solo alla *cautio fructuaria*, come per il nudo proprietario romano. In realtà, secondo gli appellanti un tale orientamento restrittivo non sarebbe stato riscontrabile nel diritto romano, dove si apriva lo spazio anche per altri rimedi; da qui si poneva come conseguenziale la domanda perché il diritto scozzese

---

<sup>18</sup> J. ERSKINE, *An Institutes of Law of Scotland in four books*, II, John Bell, Edinburgh, 1773, pp. 9, 59.

<sup>19</sup> [4]: «In the *Stair Encyclopaedia*, volume 13, paragraph 1661 it is stated: 'The *fiar* ... has open to him under the old Scots Acts [1491 and 1535] the unusual remedy of a particular type of caution, *cautio usufructuaria*. The usefulness of this remedy is doubtful, and it appears never to have been very popular. The situations where it may be applicable are where it appears that there is evidence that the *liferenter* is acting in such a manner as to damage or diminish the *liferented* subjects. The *fiar* can then demand that the *liferenter* lodge caution with the *sheriff* within twenty-one days, failure to comply resulting in the loss of the fruits of the *liferented* subjects'».

avrebbe dovuto osservare una posizione più circoscritta e rigida di quella romana? Al riguardo la parte appellante aveva prodotto un nucleo di argomenti, essenzialmente fondati sul diritto romano, sulla cui bontà, tenuta e coerenza la *Court of Session* si era andata interrogando. Argomenti destinati a dimostrare, almeno agli occhi degli appellanti, la molteplicità dei rimedi previsti nel diritto romano a tutela del nudo proprietario. Così si fa riferimento innanzitutto ad un passaggio in tema di usufrutto tratto dal commento alle Istituzioni di Giustiniano del romanista contemporaneo Joseph Anthony Thomas<sup>20</sup>, in cui si specifica che il nudo proprietario poteva disporre della azione di furto e di danneggiamento *ex lege Aquilia* contro l'usufruttuario che avesse distrutto la cosa oggetto data in usufrutto o avesse violato il principio *salva rerum substantia*<sup>21</sup>, destinandola ad altri scopi. Si citano altresì alcuni frammenti del Digesto giustiniano, riportati nella traduzione inglese di Charles Henry Monro: Ulp. 79 *ad ed.* D.7.9.3-7<sup>22</sup>, dove, fra l'altro, è esposto il contenu-

---

<sup>20</sup> [18]: «Counsel then referred to the commentary by Professor JAC Thomas on Justinian's Institutes II.IV: '(If) the fructuary destroyed the thing or used it for purposes other than that for which it was designed, he would be liable like any third person to, for example, an *actio furti* or *ex lege Aquilia* by the dominus. For his part, the fructuary had a real right which he could assert, if necessary, against anyone, including the dominus by *actio confessoria*. It was probably the praetor who established a direct relationship between dominus and fructuary by requiring the latter, at the commencement of the usufruct, to give an undertaking (*cautio usufructuaria*) secured by sureties that he would behave like a *bonus paterfamilias* in respect of the thing and return it at the end of the usufruct».

<sup>21</sup> Ricordo al riguardo il testo fondamentale: Paul. 3 *ad Vit.* D.7.1.1: *usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia*.

<sup>22</sup> [19]: «Counsel also referred to Justinian's Digest 9.1.1 to 9.1.7 (CH Monro's edition, 1909, volume II, pp 58-59). Justinian notes that a usufructuary normally gave two undertakings: one to the effect that he would use the thing in such a way as would satisfy an impartial arbitrator, and the other that when the usufruct should cease to belong to him he would restore what was left of it. The Digest explains: '3. The party must promise that the usufruct shall be enjoyed in such wise as to satisfy a reasonable arbitrator, that is to say, that he will not bring down the prospective value of the usufruct, and that he will act in all respects as he would if the thing were his own property ... 5. It was thought best that an undertaking should be given to the effect above mentioned by means of a stipulation, in order that, if the party should not use the thing in question agreeably to the judgement that would be given by a reasonable arbitrator,

to della *cautio fructuaria* imperniato sui doveri imposti all'usufruttuario circa l'adozione di tutte quelle cautele verso il bene ricevuto in usufrutto come se fosse un bene di sua proprietà. Ulp. 18 *ad ed.* D.7.1.13pr.-2<sup>23</sup>, in cui Ulpiano attinge all'opinione di Giuliano che, per i danni arrecati dall'usufruttuario, contempla la concessione dell'azione aquiliana, dell'*interdictum quod aut clam* e, nei casi di omissione dell'usufruttuario non tutelati dalla disciplina aquiliana, anche un'ulteriore azione pretoria, sulla cui esistenza, in realtà, tanto si è discusso nella romanistica contemporanea<sup>24</sup>.

---

*it might be possible to sue on the stipulation at once; and thus people do not have to wait till the usufruct expires, 6. The stipulation refers to two occasions in which it may come into operation; there is first the case of the party using in some way which would not be approved of by a reasonable arbitrator, secondly the case in which the usufruct is to be surrendered; the former clause will take effect as soon as ever the usuary commits an irregularity in respect of the use such as is described, and it may take effect again and again; the second takes effect on the termination of the usufruct».*

<sup>23</sup> [21]: «Counsel for the appellants then referred to another passage in Justinian's Digest 7.1.13 (p 9 of Monro's edition): '13. If there is a legacy of the usufruct in anything, the bare owner can claim security in respect of the thing, this to be ordered on motion made to the judge (officio iudicis); for, just as the usufructuary has a right to use and produce, so the bare owner has a right to be assured in respect of his ownership ... 1. Accordingly, when an action is brought in the matter of a usufruct, the judgement does not turn simply on what has been done already, but involves also directions as to the exercise of the right of usufruct for the future, 2. For cases of damage already done the usufructuary is answerable under the *lex Aquilia* as well, and he is liable to an interdict *quod vi et clam*, so Julianus says; there being no doubt at all that a usufructuary is amenable to the proceedings mentioned and also to actions for theft, just like any other person who should have been guilty of any such offences in respect of another man's property. Moreover, to the question what is the use of the praetor holding out a special action [presumably the *cautio usu fructuaria*: see Professor Thomas' commentary on Justinian's Institutes II.IV, quoted above] when there was already a good right of action under the *lex Aquilia*, [Julianus] replied that whereas there were cases in which the action under the *lex Aquilia* was not available, for that reason a judge was assigned, so that the party might go by his decision; a man, for instance, who does not plough up the arable land, who does not plant fresh vines, or who allows watercourses to fall out of repair is not liable under the *lex Aquilia*'».

<sup>24</sup> In argomento diffusamente: G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Giappichelli, Torino, 1958<sup>2</sup>, p. 271 ss.; G. WESENER, s.v. *Usus fructus*, in *PWRE*, IX A1, Stuttgart, 1961, col. 1153 s.; M. BRETONE, *La nozione romana di usufrutto*, I, dalle origini a Diocleziano, Jovene, Napoli, 1962, p. 112; G. NEGRI, *Diritto minerario romano*, I, *Studi esegetici sul regime delle cave private nel pen-*

Di fronte all'enunciazione da parte dei ricorrenti di altri possibili rimedi offerti dal diritto romano, oltre alla *cautio fructuaria*, i giudici di appello non appaiono convinti. Infatti, pur «accepting that the Scots law of liferent and fee borrowed considerably from the Roman law of usufruct, and that the broad principles outlined by Justinian have influenced Scots law to a great extent», si osserva che non ogni rimedio potenzialmente previsto nel diritto romano è stato poi recepito nel diritto scozzese e che il diritto romano aveva sue specificità procedurali<sup>25</sup> e, soprattutto, si afferma di non essere persuasi «by the reference to Justinian's Digest 7.1.13 that a fiar in a Scottish liferent has the remedy of specific implement or damages against a liferenter in the course of the liferent in respect of his alleged breach of duty under the liferent». Ulteriori riserve nella lettura condotta<sup>26</sup> inducono la corte a ribadire di avere «difficulty ac-

---

*siero dei giuristi classici*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 224 ss. Più in particolare si veda F. BETANCOURT, *Sobre una pretendida «actio» arbitraria contra el usufructuario*, in *AHDE*, 1973, p. 353 ss.

<sup>25</sup> [22]: «we are unable to accept counsel's invitation to find, in the passage above quoted, a reason or basis for assuming that Scots law followed Roman law to the extent that a fiar is entitled to seek specific implement or damages against the liferenter during the course of a liferent. Not every remedy which was available to a dominus in Roman law has become available to a fiar in Scots law. Roman law had its own procedural specialties: for example, *liability under the lex Aquilia arose only upon a positive act of commission, not upon a mere omission*: see for example Walker, *Delict* (2nd edn), pp. 18-19. Thus Justinian suggests that *the lex Aquilia could not provide a remedy against a man who failed to 'plough up ... arable land, ... plant fresh vines, or who allows watercourses to fall out of repair'*».

<sup>26</sup> [20]: «While these passages seem *prima facie* to provide some support for the proposition that a fiar can, during the currency of the liferent, competently seek either a decree *ad factum praestandum* or damages from a liferenter said to be failing in his duty *salva rei substantia*, we have two reservations: first, as counsel for the respondent submitted (in our view, correctly), simply because a remedy may have existed in the Roman law of usufruct does not necessarily mean that the same remedy or its equivalent has been incorporated into Scots law. Secondly, it is not clear to us that Justinian was referring to a liferenter who had done no more than to enter upon the estate and enjoy the use thereof. The wording of the passages quoted seems to suggest that there may have been a practice in Roman times whereby the usufructuary was requested, at the beginning of the liferent, to give a personal and express undertaking or promise or stipulation (whether orally or in writing), which undertaking or promise or stipulation could then form the basis of

cepting the passages in Justinian's Digest and the commentary by Professor Thomas on Justinian's Institutes as authority for the competency of an action for specific implement failing which damages in the circumstances of the present case». Si viene così a concludere inevitabilmente che «despite the diligent researches of counsel, we are not satisfied that there is any support for the appellants' contention, either in authority or in principle. It may be that the limitations of the *lex Aquilia* (which necessitated the development in Roman law of the *cautio usufructuaria*) resulted in Scots law adopting the *cautio* as the only appropriate remedy available to the fiar during the currency of the liferent»<sup>27</sup>.

### 3. *Il Roman-Dutch Law nell'esperienza sudafricana*

Anche qui, come è stato fatto nell'illustrazione dei caratteri del diritto privato scozzese, non credo sia del tutto superfluo spendere almeno due parole sulle ragioni della persistenza della tradizione romanistica in una realtà, quella sudafricana appunto, che, almeno di primo acchito, non verrebbe da porre in immediata connessione con essa.

Com'è noto, nel 1652 la Compagnia Olandese delle Indie Orientali istituì una stazione di ristoro e di rifornimento nel Capo di Buona Speranza, punto strategico per le rotte marittime che collegavano i porti commerciali olandesi con le Indie. Il governo locale di questo insediamento, che andò sviluppandosi gradatamente nel corso del XVII e XVIII secolo, altro non poteva fare che applicare al suo interno il diritto patrio olandese, cioè il diritto romano comune, soprattutto nella lettura della giurisprudenza elegante del tem-

---

a competent action against the liferenter during the currency of the liferent ('and thus people do not have to wait till the usufruct expires')».

<sup>27</sup> Una nozione così ristretta dei rimedi a tutela del nudo proprietario, sempre alla luce delle fonti romane è criticata da M. GARDINI, *Ricerche*, cit., p. 190.

po, il c.d. *Roman-Dutch Law*<sup>28</sup>. Sul finire del XVIII secolo, a causa dell'invasione francese dell'Olanda, il territorio di Città del Capo fu occupato militarmente dagli inglesi allo scopo di proteggere la navigabilità delle proprie rotte commerciali verso le Indie per poi definitivamente assumere lo status di colonia britannica nel 1814 al termine delle guerre napoleoniche<sup>29</sup>. Tali vicende politiche ebbero rilevanti e dirette conseguenze su quelle giuridiche: la codificazione francese entrata in vigore nei territori olandesi nel 1811 non toccò Città del Capo che rimase fedele alla tradizione del diritto romano comune. Si venne così a creare una situazione alquanto ibrida poiché la base sostanziale del diritto era romana o romanistica, mentre l'amministrazione della giustizia e la procedura erano organizzate secondo il *common law* britannico<sup>30</sup>. Nella colonia sudafricana

---

<sup>28</sup> «The phrase 'Roman-Dutch law' was invented by Simon van Leeuwen, who employed it as the sub-title of his work entitled *Paratitla Juris Novissimi*, published at Leyden in 1652. Subsequently his larger and better known treatise on the 'Roman-Dutch law' was issued under that name in the year 1664», così R.W. LEE, *An introduction to Roman-Dutch law*, Clarendon Press, Oxford, 1953<sup>5</sup>, p. 2 ss., che conserva una descrizione particolareggiata del fenomeno, a cui si può aggiungere la classica trattazione di W. WESSELS, *History of the Roman-Dutch law*, African Book Company, Grahamstown, 1908, e, più di recente, E. FAGAN, *Roman-Dutch Law in its South African historical-context*, in *Southern Cross. Civil law ad Common law in South Africa*, a cura di R. ZIMMERMANN, D. VISSER, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 37 ss., mentre circa il profilo delle citazioni canonistiche nel diritto sudafricano cfr. G. DOLEZALEK, *Kanonistische Zitate im römisch-holländischen Recht*, in *Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law*, a cura di P. LANDAU, J. MUELLER, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1997, p. 807 ss. Specificatamente poi sulla scuola elegante olandese si vedano E. SCHRAGE, *La scuola elegante olandese*, in *Studi Senesi*, 1992, p. 534 ss.; *Das römisch-holländische Recht. Fortschritte des Zivilrechts im 17. und 18. Jahrhundert*, hrsg von R. FEENSTRA, R. ZIMMERMANN, Duncker & Humblot, Berlin, 1992; D.J. OSLER, *Jurisprudentia Elegantior and the Dutch Elegant School*, in *Ius Commune*, 1996, p. 339 ss.; G.C.J.J. VAN DEN BERGH, *Die holländische elegante Schule. Ein Beitrag zur Geschichte von Humanismus und Rechtswissenschaft in den Niederlanden 1500–1800*, Klostermann, Frankfurt am Main, 2002.

<sup>29</sup> Per una prima informazione sulla storia politica dello stato sudafricano si veda H. JAFFE, *Sudafrica. Storia politica*, Jaca Book, Milano, 2010<sup>3</sup>, p. 29 ss.

<sup>30</sup> Sulla formazione storica del diritto sudafricano si vedano, senza pretesa di completezza: R.W. LEE, *An introduction to Roman-Dutch law*, cit., p. 2 ss.; R. ZIMMERMANN, *Das römische-holländische Recht in Südafrika*, Wissenschaftliche Bu-

la funzione di giudice poteva essere assunta unicamente da avvocati della madrepatria o delle colonie britanniche, mentre per esercitare le professioni legali bisognava aver studiato o praticato fra Inghilterra, Scozia e Irlanda. La lingua inglese divenne ufficiale presso le corti superiori e il valore del precedente giudiziario assunse ben presto un ruolo guida<sup>31</sup>. In sintesi, come scrive Reinhard Zimmermann: «a complex process was set in motion that ultimately transformed Roman-Dutch law in South Africa into a mixed legal system with its own identity; neither purely Roman-Dutch nor purely English but an anglicised, specifically South African *usus modernus* of Roman-Dutch law»<sup>32</sup>. Si ebbe, e si ha ancora quindi, un sistema complesso e misto anche in ragione della presenza del diritto consuetudinario che deriva dalla componente indigena africana, che presenta al suo interno variazioni dipendenti dalle diverse origini tribali, e dalla promulgazione nel 1997 della nuova costituzione<sup>33</sup>. Tendenzialmente il *common law* è del tutto preminente nel

---

chgesellschaft, Darmstadt, 1983; A.J. BULLIER, *De la pertinence du terme «romano-néerlandais» en droit sud-africain*, in *RHDFE*, 1992, 1, p. 59 ss.; E. FAGAN, *Roman-Dutch Law*, cit., p. 33 ss.; Ph. THOMAS, *The application of Roman law in modern South African law*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 2010, p. 1 ss.; R. VAN DEN BERGH, *The classical tradition: alive and well in the South African contract of sale*, in *Liber Amicorum Guido Tsuno*, Vico Verlag, Frankfurt a. Main, 2013, p. 40 s.; Ph. THOMAS, *The Development of the Cape common law during the early nineteenth century: William Porter, James Kent and Joseph Story*, in *Meditationes de iure et historia. Essays in honour of L. Winkel*, in *Fundamina*, 2014, II, p. 907 ss.

<sup>31</sup> In argomento cfr. R. DANNENBRING, *Über die Rezeption des englischen Rechts in das südafrikanische römisch-höllandische Recht*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, I, Giuffrè, Milano, 1982, p. 141 ss. In particolare, sullo «strict South African principle of *stare decisis*» cfr. G. DOLEZALEK, «*Stare Decisis*»: *Persuasive Force of Precedent and Old Authority (12 th-20 th. Century)*, University of Cape Town Publications, Cape Town, 1989, p. 2 ss.

<sup>32</sup> R. ZIMMERMANN, *Foreword*, in *Introduction to the law of South Africa*, a cura di C.G. VAN DER MERWE, J.E. DU PLESSIS, Kluwer Law International, The Hague, 2004, p. XI.

<sup>33</sup> Sulla supremazia della costituzione sudafricana rispetto alle altre fonti del diritto si veda sul punto brevemente Ph. THOMAS, *The intention of the testator: from the causa Curiana to modern South African law*, in *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of B. Sirks*, a cura di J. HALLEBEEK ET ALII, V & R Unipress, Goettingen, 2014, p. 731 s.

diritto pubblico, in quello penale, in certi settori del diritto commerciale e nelle procedure, mentre il *Roman-Dutch law* conserva un ampio predominio in ampi settori del diritto privato sostanziale, in particolare obbligazioni, contratti, responsabilità civile, diritti reali e successioni<sup>34</sup>.

Nell'esperienza giuridica sudafricana, con ben maggior assiduità e rilevanza rispetto al diritto scozzese, il diritto romano puro e gli autori di *Roman-Dutch law* vengono a costituire quindi una fonte del diritto primaria da cui costantemente prendono le mosse le corti giudicanti<sup>35</sup>. Anche qui mi limito a soli due esempi.

Il primo riguarda un caso di grave danno recato da animale. Utilizzerò soprattutto materiali pertinenti alla decisione di primo grado data dalla *High Court* di Port Elisabeth nel novembre del 2018 che poi sarà confermata in appello nel 2020<sup>36</sup>. Gerhard Cloete, *independent worker*, che stava passeggiando in *Rowan street*, pubblica via di Port Elisabeth, venne improvvisamente e ferocemente aggredito da tre cani («*“mixed breed” large dogs which showed pitbull dog features*»), usciti improvvisamente dall'abitazione di Christiaan Jacobus Van Meyereren, proprietario degli stessi. Nella descrizione della corte: «the attack was brutal despite his initial attempts to ward this off and he was very seriously bitten, in fact ultimately having his left arm amputated at the shoulder in a subsequent surgical intervention» e avrebbe avuto conseguenze mortali se non fosse intervenuto coraggiosamente in soccorso un vicino. La pretesa della vittima

---

<sup>34</sup> Per un quadro delle principali figure giuridiche si vedano: R. ZIMMERMANN, *Das römisch-holländische Recht in Südafrika*, cit.; *Southern Cross. Civil law ad Common law in South Africa*, cit., p. 165 ss.; *Introduction to the law of South Africa*, cit., p. 135 ss.

<sup>35</sup> «In South Africa the civilian tradition is dominant and is generally regarded as the essential axis of South African law. South African courts still frequently use both Roman-Dutch and Roman law as primary sources of law and academics rely on Roman law and not only a part of Roman-Dutch law». Così D. KLEYN, G. VAN NIECKERK, *Ulpian's praecepta iuris and their role in South African law. Part 2: modern-day South African practice*, in *Meditationes de iure et historia. Essays in honour of Laurens Winkel*, I, in *Fundamina*, 2014, p. 446.

<sup>36</sup> Supreme Court of Appeal, *Van Meyereren v. Cloete* (636/2019) [2020].

ma dell'aggressione, Gerhard Cloete, «is premised upon the *actio de pauperie* (strict liability), alternatively the *actio legis aquiliae* on the basis of negligence».

Com'è noto, l'*actio de pauperie* era un antico rimedio civilistico già contemplato nella Legge delle XII Tavole, mediante essa si tutelavano i danni (*pauperies*) recati da animali, in particolare dalle *pecudes*, quadrupedi da gregge o armento; danni originati da comportamenti spontanei o contro la loro naturale indole (*contra naturam*). Si trattava di una *actio noxalis*, per cui al proprietario dell'animale era concessa la scelta di risarcire il danno alla vittima o, in alternativa, di trasferire l'animale alla vittima, dare a nozza<sup>37</sup>.

Il convenuto, dal canto suo, aveva eccipito e cercato di provare che i cani in sua proprietà non avevano mai manifestato simili comportamenti aggressivi, considerati in famiglia «as house dogs, sleeping indoors» e che essi erano collocati in un «garden/yard which was walled, fenced and separated from access to Rowan Street by a double leaf metal bar gate which could be closed and locked, in the centre of the gate, by means of a padlock ... the gates were kept closed at all times save if opened or lifted off their hinges for access reasons which was not a regular occurrence». Inoltre, Van Meyeren aveva potuto dimostrare, anche tramite prove testimoniali, che nel momento dell'aggressione tutti i componenti della sua famiglia erano assenti, in quanto si erano allontanati per tutto il tempo del week-end. Date tutte queste premesse, la difesa aveva cercato di dimostrare che la causa della fuga dei cani e, quindi della loro aggressione, era stata determinata dalla presenza nell'abitazione di un intruso che aveva manomesso le porte di ingresso e dei recinti, consentendo la fuga canina.

In realtà la vicenda presenta ulteriori aspetti e circostanze, più o meno significative, anche sotto i profili probatori, su cui i giudici

---

<sup>37</sup> Per un quadro completo della figura giuridica nel suo sviluppo storico e nella sua configurazione dogmatica per diritto romano cfr. M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie dalle XII Tavole ad Ulpiano*, Jovene, Napoli, 1995; di recente cfr. anche M.F. CURSI, *Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato*, Jovene, Napoli, 2021, p. 94 ss.

si soffermano in modo ampio e approfondito, ma che in questa sede non è possibile illustrare per ovvie ragioni di spazio; interessa, invece, principalmente l'analisi dell'argomento su cui si fonda la decisione della corte che ha ritenuto «inevitable that the central basis for liability hinges on the *actio de pauperie*»<sup>38</sup>, mentre «negligence not being even remotely established, and accordingly the alternative plea in the *actio legis aquiliae* must fail».

Dopo l'accurata descrizione dei fatti, poiché «the principle in this regard has a history which goes back to a time well prior to Roman Law», la sentenza prosegue con un'ampia trattazione dedicata alla «pauperian liability» che si apre con la riproposizione di alcuni passaggi tratti da un contributo di J.C. Zietsman del *Department Ancient studies* della Stellenbosch University, dedicato al tema dei *vicious dogs* nel diritto romano e negli altri diritti dell'antichità<sup>39</sup>:

«Although it is written in archaic and concise Latin, the Law of the Twelve Tables (Warmington 1967:424-511) shows signs of early legal development such as assigning tutela or trustees for minor children, the insane (Tabula 5.7) and women (Tabula 5.1). There are however several more primitive elements, strongly resembling Hammurabi's lex talionis legal philosophy and also the case law formulation typical of Ancient Near Eastern enactments as expressed in Tabula 8.2:

If a person has maimed another's limb, let there be retaliation in kind [Latin = *talio*] unless he makes an agreement for compensation with him.

---

<sup>38</sup> Sull'applicazione dell'*actio de pauperie* nel diritto sudafricano, sempre intesa come forma di *strict liability*, si vedano sinteticamente R.W. LEE, *An introduction*, cit., p. 337 s.; M. LOUBSER, *Law of delict*, in *Introduction to the law of South Africa*, cit., p. 330. Più ampiamente R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Juta & Co., Cape Town-Wetton-Johannesburg, 1992, p. 1108 ss.; E.REID, M. LOUBSER, *Strict Liability*, in *Mixed Legal Systems in Comparative Perspective*, cit., p. 620 ss. (in comparazione con il diritto scozzese).

<sup>39</sup> *Vicious Dogs: A Case Study from 2000 BC to AD 2000*, in *Akroterion. Journal of the classics in South Africa*, 2000, p. 82 ss.

The text that is important for our purposes is Tabula 8.6 as it was preserved in a text by the lawyer Ulpian (3rd century AD) recorded in Justinian's Digest 9.1.1.pr.

In cases where a four-footed animal is alleged to have committed pauperies [i.e. loss or damage], a right of action is derived from the Twelve Tables, which statute provides that that which has caused the offense (that is, the animal which causes harm) should be handed over or that pecuniary damages should be offered for the amount of the harm done. It should be noted that "four-footed animal" refers to domesticated animals only and that wild animals causing damage are considered as a separate category not only in Roman law (D 9.1.1.10, "The action does not lie in the case of beasts which are wild by nature") but also in the Ancient Near Eastern laws (for example LH 244, "If a man rents an ox or a donkey and a lion kills it in the open country, it is the owner's loss"). Although the term "four-footed animals" was originally (with reference to the *Lex Aquilia* on wrongful damage to property) interpreted as domesticated grazing animals (Justinian Inst. 4.3.pr.-1) such as cattle, horses, donkeys, mules, pigs and goats typically used in an agricultural community (similar to the "goring oxen" examples in the Ancient Near Eastern laws), the term was extended to include specifically dogs (D 9.1.1.5) and eventually any animal "of some other kind" (D 9.1.4).

Pauperies is damage done without any legal wrong on the part of the doer since an animal (being devoid of reasoning) is incapable of committing a legal wrong (D 9.1.3). In this instance the owner is held responsible for damage caused by his animal merely because he is the owner: but he could avoid pauperien liability by handing the animal over to the victim in noxal surrender (*noxae deditio*) if he chose not to "offer pecuniary damages".

If we accept Plutarch's information about Solon's laws as correct – and much of his evidence on other laws is confirmed by other sources (Gagarin 1986:65 n. 58) – it could be that the basic idea of avoiding pecuniary liability by handing over the offending animal and thereby holding the animal responsible for its voluntary action (as expressed by Aristotle) was indeed also part of Greek law. But Roman law goes even further and stipulates: "Since the rule that liability for damage attaches to the physical corpus which caused the damage even in the case of animals, this action lies not against the owner of the beast at the time

the damage was caused, but against whoever owns it when action is brought” (D 9.1.12). This principle is known as *noxia caput sequitur*, “the damage follows the animal”».

La corte prosegue recuperando e riportando estesamente un precedente del 1993, *Lever v. Purdy*, che illustra la recezione e la permanenza del principio romano nel diritto sudafricano, con due rilevanti modifiche rispetto al puro diritto romano; la prima relativa alla nossalità dell'azione che consentiva al proprietario dell'animale di liberarsi dall'obbligo del risarcimento mediante la *noxae deditio* e la seconda, che fondata sul carattere dell'obbligazione *propter rem*, individuava come legittimato passivo all'azione sempre e comunque il proprietario dell'animale al momento della *litis contestatio* in sede processuale, non necessariamente essendo questo ultimo il proprietario dell'animale al momento in cui era stata recata l'offesa (*noxia caput sequitur*):

«Justinian's Roman law relating to pauperien liability of the owner of a domesticated animal, which by acting contrary to the nature of its class (*contra naturam sui generis*) and from inward vice (*fera mota*) caused damage, as subsequently developed in the Middle Ages until the second half of the 15th century, was received in the Netherlands. See De Blècourt-Fischer, *Kort Begrip van het Oud-Vaderlands Burgerlijk Recht* 7th ed 19. As part of Roman-Dutch law the law of pauperien liability regarding the damage done by domesticated animals was introduced into South Africa. According to the law of South Africa two important modifications were effected. The first related to the principle of noxal surrender (*noxae deditio*) which enabled an owner to avoid liability by surrendering the animal to the injured party while the second concerned that of *noxia caput sequitur*, according to which the owner at the time of *litis contestatio* was liable, not necessarily the owner at the time of the injury. These two principles were held by this Court to be obsolete».

Il caso *Lever v. Purdy* offre alla corte il quadro giuridico del problema della rilevanza della condotta colposa di un terzo, causalmente connessa alla realizzazione dell'offesa recata dall'animale. Si ricor-

da infatti che: «Justinian's law of pauperien liability is treated rather cursorily in Inst 4.9 pr. but in somewhat greater detail in D 9.1. The latter source deals *inter alia* with those instances in which the culpable conduct of a third party causes a domesticated animal to act contrary to the nature of its class in injuring the injured victim. In such instances the owner of the animal was exonerated from pauperien liability to the victim. The latter could, however, claim damages from the third party under the *lex Aquilia*». Il giudice di *Lever v. Purdy* offre in questa prospettiva una classificazione in due categorie delle fonti romane. La prima «in which a third party, as a mere outsider through his culpable conduct caused the animal to inflict the injury upon the victim», portando ad esempio Ulp. 18 *ad ed.*, D 9.1.1.6-7 tratti da D.9.1, dedicato all'*actio de pauperie* e Ulp. 18 *ad ed.*, D 9.2.9.3 e Ulp. 18 *ad ed.*, D 9.2.11.5, tratti dal titolo successivo nell'ordine espositivo del Digesto, dedicato *ad legem Aquiliam*, in tutti questi casi «the distinguishing feature of this category is that the culpable conduct of the third party consisted of some positive act such as provoking, striking, wounding, scaring or annoying the animal». Maggiore attenzione è rivolta alla seconda categoria «in which a third party *in charge or control of the animal* by his negligent conduct failed to prevent the animal from injuring the victim». A questo proposito vengono menzionati per esteso nell'originale in lingua latina e accompagnati da traduzione inglese alcuni testi fra cui Ulp. 18 *ad ed.*, D.9.1.1.4, illustrata da una glossa di Azzone e da un riferimento al classico *Text-book of Roman law* di William Buckland, Ulp. 18 *ad ed.*, D 9.1.1.5, Gai.8 *ad ed. prov.*, D.9.2.8.1; Ulp. 18 *ad ed.*, D.9.2.11.5 e I.4.3.8. L'analisi tocca anche diffusamente il *Roman-Dutch law* su cui però conclude il giudice di *Level v. Purdy*: «unfortunately there is a dearth of Roman-Dutch authority on the nature of the culpable conduct of a third party in control of the owner's domesticated animal which injured the victim. The Dutch jurists, without any significant discussion or original contribution of their own, adopted the principles of Roman law as discussed».

Sulla base del precedente ora diffusamente richiamato, la corte riconosce che è all'interno di questa seconda categoria, dove il terzo

assume una forma di controllo sull'animale, che riposa il principale argomento della difesa del convenuto per escluderne la *strict liability*, fondata sull'*actio de pauperie*, ma è pure costretta di osservare che «However but for the plea as to breaking the locks and opening and leaving the gate open there was no plea or evidence establishing the requirement of a third party controller's negligence as required or at all. The causative position of negligent conduct of the third party, in the second category, relies on the third party being in control, or in charge, of the animal – the argument thus failing on the majority judgment at the first hurdle – as per the Roman Law».

La lunga sentenza prosegue con ulteriori discussioni intorno a un nucleo di eccezioni opponibili in tema di *pauperian liability* e con l'esteso recupero di precedenti sul tema e anche di letteratura pertinente su cui però ora appare inutile indugiare, mentre meritano un cenno le conclusioni a cui arriva il giudice sudafricano che, sulle premesse della mancanza di prove circa una «culpable conduct of a third party causing a domesticated animal to act *contra naturam* exonerates the owner from pauperian liability» e non potendo valorizzare eccezioni a riguardo, viene a concludere che «the defence fails and Plaintiff's claim on the merits succeeds, in pauperian liability».

Passo ora al secondo esempio, sempre tratto dal campo del *Law of delict*, dove la figura della *culpa lata* di tradizione romanistica<sup>40</sup> assume la veste formale di *gross negligence*, criterio di responsabilità che nel *Roman-Dutch law* sudafricano sembra conservare una propria autonomia concettuale rispetto al dolo. Questa idea torna in due recenti sentenze. In *Transnet Ltd t/a Portnet v. Mv Stella Tingas and Another* del 2002<sup>41</sup>, la suprema Corte d'Appello ha accertato la responsabilità per *gross negligence* di un dipendente dell'autorità portuale Transnet Limited. Tale autorità portuale impone che le manovre di ingresso nel porto di Durban per ogni natante siano condotte da piloti nautici alle loro dipendenze. L'imbarcazione At-

---

<sup>40</sup> In argomento di recente si vedano i contributi dei seminari *Dalla "culpa lata" ulpiana al concetto di "colpa grave" della legislazione codicistica attuale*, a cura di M. BICCARI, in *Studi Urbinati*, 2020, 3-4, p. 425 ss.

<sup>41</sup> *Transnet Ltd t/a Portnet v. Owners of the MV Stella Tingas*, 2002 (2) SA 47.3

lantica, nelle manovre all'interno del porto guidate da un addetto della Transnet Limited, aveva provocato una collisione con un'altra imbarcazione, la Stella Tingas.

Nel procedimento di primo grado, il proprietario della Stella Tingas aveva esercitato la sua tutela in una duplice direzione: una prima di natura reale, mediante una «*action in rem*», nei confronti della stessa Atlantica e una «*in personam*» contro Transnet alle cui dipendenze era il pilota. Nel giudizio di appello si era esclusa l'applicazione dell'*United Kingdom Pilotage Act* del 1983, affermando che «with regard to any matter, apply the Roman-Dutch law applicable in the Republic». Chiarito il *background* normativo di riferimento, la corte ha voluto porre in luce i rapporti fra il *dolus eventualis* e la *gross negligence* da una parte e le differenze concettuali che separano quest'ultima dalla *ordinary negligence* dall'altra. A questo proposito viene richiamato il puro diritto romano: «the Roman notion of *culpa lata* included both extreme negligence and what today we would call recklessness in the narrow sense or *dolus eventualis*. As to the former, which which we are presently concerned, Ulpian's definition, D.50.16.213.2, is helpful: '*culpa lata* is extreme negligence, that is not to realise what everyone realises' (*culpa lata est nimia neglegentia, id est non intelligere quod omnes intellegunt*)». La citazione del testo ulpiano viene rinforzata dall'illustrazione della *culpa lata* offerta da alcuni manuali della letteratura romanistica anglosassone, gli *Elements of Roman Law* di R.W. Lee («a degree of negligence which indicates a complete obtuseness of mind of conduct») e il *Textbook of Roman Law* di William Buckland («failure to show any reasonable care»). La dottrina del precedente corrobora il principio romanistico, cogliendo sempre l'autonomia della figura giuridica della *gross negligence* rispetto al dolo in quanto «ordinary negligence of an aggravated form which falls short of wilfulness»<sup>42</sup>.

In definitiva, avvertendo la differenza con il *dolus eventualis*, la corte suprema d'appello, per giungere all'accertamento e all'applicazione della *gross negligence* nel caso in esame, scrive che «must

---

<sup>42</sup> *Bickle v. Joint Ministers of Law and Order*, 1980, SA 764, sub 770 C.

involve a departure from the standard of the reasonable men to such an extent that it may properly be categorized as extreme; it must demonstrate, where there is found to be conscious risk-taking, a complete obtuseness of mind or, where there is no conscious risk-taking, a total failure to take care».

*Transnet Ltd t/a Portnet v. Mv Stella Tingas and Another* viene inoltre a costituire il principale precedente su cui poggia la motivazione di una sentenza più recente, dove appare richiamato estesamente, comprese le citazioni romanistiche, Si tratta di un provvedimento (n. 354) da parte di *Complaints and Compliance Committee* nei confronti di Igagasi FM del 4 ottobre 2019 in cui si dispose la condanna nei confronti di un'emittente radiofonica privata. Il caso è il seguente: *Complaints and Compliance Committee*, autorità sudafricana indipendente, con funzioni giurisdizionali in tema di comunicazione e di media, contestò all'emittente privata Igagasi Fm di aver disatteso il *Regulations on Party Election Broadcasts and Political Advertisements*, che predispone modalità e tempistiche degli annunci dei partiti politici. Tale radio, in particolare, aveva omesso di identificare con chiarezza l'inizio e il termine del messaggio di propaganda politica rispetto alle altre parti della programmazione; questo fatto, unito ad altre modalità ambigue aveva ingenerato confusione fra i radioascoltatori.

Il giudice non attribuì tale irregolarità ad un dolo del *managing director* di Igagasi, tuttavia poiché «negligence would also be sufficient for a finding to be made against a licensee», sulla base della distinzione fra *gross negligence (culpa lata)* e *lighter negligence (culpa levis)* ne riconobbe comunque la responsabilità poiché «the management was clearly grossly negligent».

#### 4. Un'osservazione conclusiva

Come è noto, ancora oggi, il richiamo al diritto romano da parte del giudice italiano o di quello europeo non costituisce un feno-

meno del tutto marginale o privo di significato<sup>43</sup>. È facile constatare come esso si risolva abbastanza spesso in un uso esornativo: un'argomentazione, che trova nella norma o in un precedente giurisprudenziale il proprio fondamento, viene rivestita da una 'dotta' citazione che, nulla o poco incidendo sotto il profilo contenutistico, la rinforza retoricamente in chiave ornamentale<sup>44</sup>. Talora il riferimento romanistico può risultare improprio o scorretto, in altri casi invece, oltre ad essere irreprensibile sotto il profilo dell'indagine storico-giuridica, esso fornisce un argomento rilevante ai fini della decisione<sup>45</sup>.

Al riguardo, un dato, a parer mio, non può essere messo in dubbio: quale che siano l'efficacia e la bontà della sua applicazione, il giudice utilizza, più o meno consapevolmente, il diritto e le sue fonti sempre e solo come strumento interpretativo della norma o dei principi che sorreggono l'ordinamento<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Circa l'ordinamento italiano per una prima panoramica sul punto cfr. S. DI MARIA, *Note minime sul 'buon uso' del diritto romano in una recente pronuncia della Cassazione*, in *Index*, 2018, p. 625 ss. Ricordo a questo proposito che nella relazione al re per l'approvazione del testo del Codice civile (*Codice civile. Relazione del Ministro Guardasigilli*, La libreria dello Stato, Roma, 1943, p. 40), dove, a proposito della menzione dei principi generali dell'ordinamento giuridico in funzione di criterio ermeneutico posto nel secondo comma dell'art. 12 delle disposizioni preliminari, si spiega che «il termine "ordinamento" risulta comprensivo, nel suo ampio significato, oltre che delle norme e degli istituti, anche dell'orientamento politico-legislativo statuale e della tradizione giuridica scientifica nazionale (diritto romano, comune, ecc.) con esso concordante». Tale passaggio della relazione al re è ricordato, per esempio, da G. MICALI, *Il diritto romano nella Giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione*, in *Giur. it.*, 1993, p. 490.

<sup>44</sup> Uso ornamentale che talora è anche solo «mero sfoggio di erudizione», così A. SOMMA, *L'uso giurisprudenziale della comparazione del diritto interno e comunitario*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 289 ss.

<sup>45</sup> Per alcuni esempi, più o meno recenti, mi permetto di rinviare a G. SANTUCCI, *Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche*, il Mulino, Bologna, 2018<sup>2</sup>, p. 61 ss. Si vedano anche S. DI MARIA, *Note minime*, cit., p. 623 ss.; I. PONTORIERO, *Sull'impiego del criterio dell'interpretazione storica*, in *SDHI*, 2018, p. 437 ss.

<sup>46</sup> Fenomeno quest'ultimo tipico presso il giudice delle corti dell'Unione Europea dove «traditional maxims are a sign of the vitality of the old *ius commune*, their efficiency goes beyond reflecting the continuity of European legal structures or giving a brief formulation of common principles of national systems ... this in-

Diversamente sembra accadere nei sistemi non codificati rientranti nel novero dei *Mixed Legal Systems*, dove, come abbiamo potuto rapsodicamente saggiare, invece, il diritto romano e la sua tradizione di commento posteriore non sembrano assolvere una funzione ermeneutica, quanto piuttosto normativa, costituendo per il giudice una fonte del diritto da applicare direttamente per risolvere la controversia. Questa appare la più rilevante e sostanziale differenza fra il nostro ordinamento e altri dell'Europa continentale rispetto a questi sistemi non codificati ibridi, che invece sono del tutto avvicinati a quello sanmarinese<sup>47</sup>.

---

terpretation gives a bright answer to the question of the legal use of Roman rules in Latin words and in cases of non-explanation of general common principles of national systems», così F.J. ANDRÉS SANTOS, *Epistemological Value of Roman Legal Rules in European and Comparative Law*, in *European Review of Private Law*, 2004, 3, p. 355 s.; si vedano anche R. KNÜTEL, *Diritto romano e ius commune davanti a corti dell'Unione Europea*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. Filippo Gallo*, III, Jovene, Napoli, 1997, p. 521 ss.; F.J. ANDRÉS SANTOS, *Valor epistemológico de las reglas jurídicas romanas en el derecho comunitario europeo*, in *Liber amicorum Juan Michel. Estudios romanísticos con motivo de su emeritazgo*, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2006, p. 21 ss.; F. CUENA BOY, *El derecho romano entre el deseo y la realidad. Una reflexión crítica sobre la contribución de la doctrina romanística a la construcción del nuevo derecho común europeo (y extraeuropeo)*, *ivi*, p. 265 ss.

<sup>47</sup> Sebbene, il profilo processuale allontani decisamente i *Mixed Legal Systems* non codificati dalla esperienza giuridica sammarinese: i primi fondano il processo sul modello del *common law*, la seconda sui principi del processo civile romano-canonico. Lo osserva, fra gli altri, P. STEIN, *The Character and Influence of the Roman Civil Law. Historical Essays*, The Hambledon press, London and Ronceverte, 1988, p. 126.

## GLI AUTORI

GIOVANNI CANZIO, Dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino e Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione

LAURA DI BONA, Professoressa ordinaria di Diritto privato, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Giudice d'Appello del Tribunale della Repubblica di San Marino

SABRINA DI MARIA, Professoressa associata di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università degli Studi di Trento

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

LORENZO MANISCALCO, College Lecturer in Law, Clare College, University of Cambridge

PAOLO PASCUCCI, Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Direttore dell'Istituto Giuridico Sammarinese

GIANNI SANTUCCI, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

ALVISE SCHIAVON, Professore a contratto di materie romanistiche, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna e Università degli Studi di Trento

DANIELA TARANTINO, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Genova

FERDINANDO TREGGIARI, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Perugia e Giudice dei Rimedi Straordinari in materia civile del Tribunale della Repubblica di San Marino



# INDICE

Alessia Legnani Annichini, Gianni Santucci	
<i>Premessa</i> .....	VII

## Parte I. La vigenza del diritto romano-comune a San Marino

Paolo Pascucci	
<i>L'Istituto Giuridico Sammarinese</i> .....	3

Giovanni Canzio	
<i>La 'stagione delle riforme' nel micro-Stato di San Marino (2020-2022)</i> .....	11

Laura di Bona	
<i>Un diritto senza Codice: crocevia fra rischio e opportunità. Profili di comparazione fra l'ordinamento sammarinese e l'ordinamento italiano</i> .....	19

Ferdinando Treggiari	
<i>Un fossile vivente? Persistenze e paradossi del diritto comune a San Marino</i> .....	41

Alessia Legnani Annichini	
<i>Argomentare secundum ius commune: alcuni esempi sammarinesi</i> .....	63

## Parte II. L'odierno uso del diritto romano nelle corti giudicanti fra sistemi codificati e non

Gianni Santucci	
<i>Il valore normativo del diritto romano nei Mixed Legal Systems</i> .....	81

Lorenzo Maniscalco	
<i>The rule of the civil law was followed: l'uso del diritto romano nelle corti inglesi</i> .....	107

Daniela Tarantino	
<i>Tracce di diritto romano nelle cause canoniche di nullità matrimoniale in età contemporanea: il caso dell'errore. Spunti per una riflessione</i> . . . . .	133
Sabrina Di Maria	
<i>L'uso del diritto romano e della sua tradizione nella giurisprudenza italiana</i> . . . . .	167
Alvise Schiavon	
<i>Regulae e giurisprudenza comunitaria: brevi osservazioni sul ricorso alla massima 'impossibilium nulla obligatio'</i> . . . . .	179
<i>Gli autori</i> . . . . .	209

## *Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.
10. *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI, 2023.

Publicato nel mese  
di luglio del 2023

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660